Senato della Repubblica
Camera dei deputati
XIX Legislatura

Documentazione per l'esame parlamentare

Legge di bilancio 2027 - A.C. 3174-bis - Le principali misure per politiche pubbliche

I principali dati economici e di finanza pubblica

Le misure del disegno di legge di bilancio e i relativi effetti stimati dal Governo si inseriscono in un contesto economico i cui parametri principali sono stati esposti nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica (DPFP) di ottobre 2026. Sul fronte della **crescita**, il Governo stima un incremento del **PIL reale** programmatico dell'1% nel 2026, dello 0,8% nel 2027, dello 0,9% nel 2028 e dello 0,8% nel 2029. Tali valori sarebbero prevalentemente riconducibili alla domanda interna. La Relazione tecnica al disegno di legge di bilancio riporta che l'impatto della manovra sul PIL reale, rispetto al tendenziale, è pari al +0,28% nel 2027, al +0,12% nel 2028 e al +0,05% nel 2029.

Per quanto riguarda i conti pubblici, il **rapporto tra debito e PIL** si attesterà al 138,1% nel 2026 per poi salire leggermente al 138,5% nel 2027, iniziando una traiettoria discendente nel biennio successivo (137,9% nel 2028 e 136,6% nel 2029). Parallelamente, l'indebitamento netto della Pubblica Amministrazione dovrebbe attestarsi dal -2,9% del PIL nel 2026 al -3,4% nel 2027, al -3,2% nel 2028 e al -2,3% nel 2029, con un saldo primario strutturale stimato in progressivo miglioramento: dall'1,0% del PIL nel 2026 fino al 2,2% nel 2029.

In merito alla **spesa netta**, gli interventi proposti nella manovra concorrono agli obiettivi del Piano strutturale di bilancio (PSB). Il tasso di crescita programmatico della spesa netta si attesterà al +1,6% nel 2026, in linea con le proiezioni tendenziali. Nel 2027 si registrerà invece un aumento al +3,3% (+1,2 punti percentuali rispetto al tendenziale), dovuto all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale (*National Escape Clause* – NEC) per finanziare maggiori spese nella difesa e nella sicurezza energetica. Successivamente, la crescita della spesa netta dovrebbe ridursi a valori pari a +1,7% nel 2028 e +0,2% nel 2029.

Sul lato dei **prezzi**, le stime del Governo indicano un progressivo rientro dell'inflazione (misurata tramite l'indice IPCA): dopo il +3,0% previsto per il 2026, la crescita dei prezzi al consumo scenderà al +2,3% nel 2027, al +1,6% nel 2028 e si assesterà al +1,8% nel 2029.

In relazione al **mercato del lavoro**, nel DPFP il Governo stima che nel 2026 l'occupazione nazionale registra un totale di 26,8 milioni di unità. Tale dato considera la popolazione tra i 15 e gli 89 anni che ha lavorato almeno un'ora nella settimana di rilevazione. Le rilevazioni ISTAT, basate su differenti criteri, registrano il dato di 24,352 milioni di occupati. Contestualmente, secondo le stime del Governo il tasso di disoccupazione mostrerà una contrazione passando dal 5,7% del 2026 al 5,6% nel 2027, per raggiungere il 5,5% nel 2029. Si evidenzia che la disoccupazione misura esclusivamente chi cerca attivamente un lavoro. Per un quadro più completo dell'andamento del mercato del lavoro occorre analizzare i fenomeni dell'inattività e dello scoraggiamento, rilevabili dal tasso di mancata partecipazione al lavoro, integrato tra gli indicatori del Benessere Equo e Sostenibile (BES).

Infine, per quanto riguarda la produttività, il contributo del fattore lavoro alla crescita del PIL potenziale risulterà positivo ma decrescente (+0,7% nel 2026, +0,5% nel 2027, +0,4% nel 2028 e +0,2% nel 2029). Tali stime mantengono un orientamento più favorevole rispetto alle proiezioni del Rapporto sull'Invecchiamento 2024 della Commissione europea, che ipotizzava un apporto del lavoro decrescente fino a diventare negativo, a causa dell'impatto delle dinamiche demografiche e della disoccupazione strutturale.

Il disegno di legge di bilancio per il 2027 e i saldi di finanza pubblica

Nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di *governance* europea, il Governo ha presentato i propri obiettivi programmatici di finanza pubblica nel Documento programmatico di finanza pubblica 2026 (DPFP 2026), deliberato dal Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2026 e presentato alle Camere nella stessa data.

Il **disegno di legge di bilancio 2027 (A.C. 3174-*bis*)** è stato presentato secondo la struttura e i contenuti previsti dall'assetto normativo e contabile vigente che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all'esposizione dell'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

Si ricorda che la nuova *governance* economica europea ha modificato i principi e gli strumenti delle politiche di bilancio degli Stati membri. In particolare, la programmazione è ora definita in un orizzonte pluriennale nell'ambito del Piano strutturale di bilancio a medio termine, che ha una durata corrispondente a quella della legislatura nazionale. Il Piano strutturale di bilancio individua il percorso di aggiustamento di bilancio (monitorato in termini di variazione dell'aggregato della spesa netta), la traiettoria di riferimento della spesa netta nazionale elaborata dalla Commissione europea, una serie di investimenti e riforme da realizzare in funzione delle raccomandazioni specifiche per Paese, delle priorità condivise a livello europeo, della complementarità con i fondi per la politica di coesione e il PNRR.

In relazione agli **effetti della manovra sui saldi di finanza pubblica**, il disegno di legge di bilancio indica i principali differenziali e le voci delle componenti delle entrate e delle spese, sia in termini di competenza, sia in termini di cassa. Il livello massimo del saldo netto da finanziare costituisce il principale riferimento contabile per la programmazione economica vigente.

Il saldo netto da finanziare è il risultato della differenza tra le entrate finali (i primi tre titoli delle entrate: tributarie; extratributarie; alienazione e ammortamento beni patrimoniali e riscossione di crediti) e le spese finali (i primi due titoli delle spese: spese correnti e in conto capitale) e corrisponde sostanzialmente alla somma di indebitamento netto e saldo delle "partite finanziarie". Tale saldo non può essere modificato nel corso dell'esame parlamentare e dunque se dovessero essere introdotte delle nuove norme onerose, le stesse dovranno recare le corrispondenti risorse a compensazione.

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge di bilancio 2027, individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato. In particolare, il **saldo netto da finanziare** previsto dal disegno di legge di bilancio 2027, si attesta a circa 132 miliardi nel 2027, 108 miliardi nel 2028 e 71 miliardi nel 2029. La manovra della prima sezione implica per il 2027 un impatto finanziario pari a circa 7,6 miliardi, derivanti da maggiori entrate per circa 708 milioni e minori spese per circa 6,9 miliardi. In relazione alla seconda sezione, essa non registra variazioni di entrate e implica un effetto complessivo in termini di maggiori spese per 5,3 miliardi nel 2027. L'effetto complessivo della manovra, tenuto conto dell'impatto della retroazione fiscale e della maggiore spesa per interessi passivi, determina un miglioramento del saldo netto da finanziare di circa 3,1 miliardi nel 2027.

La prima sezione

Ai sensi dell'articolo 21 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la **prima sezione** del disegno di legge di bilancio individua il quadro di riferimento finanziario e provvede alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza nonché gli aggiornamenti di tali obiettivi fissati dalla Nota di aggiornamento al DEF. **Nelle more della riforma delle disposizioni nazionali in materia di contabilità**, ad aprile 2026 è stato presentato il **Documento di finanza pubblica**, come disposto dalla risoluzione n. 7/00380 (Camera) e dalla risoluzione n. 7/00039 (Senato), e a ottobre è stato presentato il **Documento programmatico di finanza pubblica**, in attuazione degli impegni previsti dalla risoluzione n. 7-00043 (Senato) e dalla risoluzione n. 7-00414 (Camera), entrambe approvate all'unanimità. La **seconda sezione** evidenzia, per ciascun programma, gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nella prima sezione, il bilancio a legislazione vigente e le variazioni non determinate da innovazioni normative. Queste ultime includono anche rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni di entrate e di spese.

Il **disegno di legge di bilancio per il 2027** (A.C. 3174-*bis*) si compone di **157 articoli** che recano la prima sezione (articoli da 1 a 137) e la seconda sezione (articoli da 138 a 157). Le risorse del disegno di legge di bilancio da stanziare - in considerazione del livello del saldo netto da finanziare - possono essere analizzate in relazione alle singole misure previste dagli articoli del disegno di legge, incidenti sulle entrate o sulle spese (al netto delle spese per il rimborso del debito e dei fondi da ripartire). Di seguito, sono illustrate le **principali misure classificate in base al settore di intervento**.

Interventi in materia di entrate

Per quanto attiene alle **maggiori entrate**, si segnalano le seguenti misure e i relativi effetti finanziari:

- **l'aumento** dell'aliquota dell'**imposta sulle transazioni finanziarie** (cd. Tobin Tax) sia con riferimento al **trasferimento della proprietà di azioni e altri strumenti partecipativi** sia con riferimento alle **negoziazioni ad alta frequenza** relative agli strumenti finanziari (si stima un maggior gettito pari a **1.380 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027**, *si veda l'articolo 15*);
- **l'incremento di 3 punti percentuali** dell'aliquota **IRES** per il **settore finanziario,** limitatamente ai due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2026 (sono ascrivibili maggiori entrate tributarie pari a **783,7 milioni di euro** per l'anno **2027** e 694,6 milioni di euro per l'anno 2028,*si veda l'articolo 18, comma 1*);

- le modifiche al **regime delle deduzioni** delle spese amministrative, di pubblicità e degli interessi passivi per il **settore finanziario e energetico** (si stimano effetti finanziari positivi complessivamente pari a **1.368 milioni per il 2027**, 1.832,3 milioni per il 2028 e 1198,2 milioni per il 2029, *si veda l'articolo 19*);
- il **differimento integrale** ai successivi periodi di imposta, con riferimento alla determinazione delle **basi imponibili IRES ed IRAP** degli **intermediari finanziari e** delle **imprese di assicurazione,** delle **quote di taluni componenti negativi di reddito deducibili** nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (sono ascrivibili effetti finanziari positivi pari a **2.073 milioni di euro** per l'anno **2027**, nonché effetti finanziari negativi pari a 434 milioni di euro per l'anno 2029, *si veda l'articolo 20*);
- l'**incremento** di **5 punti percentuali** (dal 3,9 per cento all'8,9 per cento) dell'**aliquota IRAP** applicabile ai **soggetti operanti nel comparto energetico** per il periodo d'imposta **2027**, nonché di **3 punti percentuali** (dal 3,9 per cento al 6,9 per cento) per i periodi d'imposta **2028 e 2029** (si stimano effetti finanziari positivi pari a **734,2 milioni di euro** per l'anno **2027**, 873,8 milioni di euro per l'anno 2028 e 895,5 milioni di euro per l'anno 2029, *si veda l'articolo 21)*;
- la ripartizione decennale delle **quote annuali dei crediti d'imposta**, derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative alle spese sostenute nell'anno 2023, **utilizzabili in compensazione nell'anno 2027** per gli interventi rientranti nel cosiddetto **superbonus** (secondo la Relazione Tecnica, tale misura comporta effetti solo con riferimento al saldo netto da finanziare e al fabbisogno: su tali saldi si registrano minori spese per **18,483 miliardi di euro nel 2027** e maggiori spese per 2,054 miliardi di euro per gli anni dal 2028 al 2036, *si veda l'articolo 37, comma 1*)**.**

Sostegno alle famiglie

In tale ambito, si prevede **l'esenzione a regime** dal pagamento della tassa automobilistica (c.d. **bollo auto**) o della tassa di circolazione relativamente ad **un solo veicolo per persona** fisica, qualora, nel caso di autovettura, non abbia una **potenza superiore a 80 kW**; per i motocicli e i ciclomotori l'esenzione è riconosciuta per un solo veicolo, quello con potenza inferiore, solo ai soggetti che non beneficiano dell'esenzione per un'autovettura (si prevedono maggiori spese e minori entrate per un importo di 2.385,3 milioni di euro nel 2028, di 2.408,7 milioni di euro nel 2029 e di 2.432 milioni di euro a decorrere dal 2030, *si veda l'articolo 3, commi 1-9).*

Inoltre, è riconosciuto, a decorrere **dal 2027**, un **contributo annuale**, nel limite di **385,71 euro,** a titolo di **concorso alla tassa automobilistica** dovuta dai nuclei familiari con più di tre figli, di cui almeno **uno minorenne al 1° gennaio** dell'anno di erogazione. Il beneficio spetta per **una sola autovettura** – omologata da sei a nove posti, alimentata a benzina o gasolio anche in combinazione con altra propulsione, di potenza non superiore a 133 kW – di cui un componente del nucleo sia soggetto passivo del tributo. La disposizione comporta una maggiore spesa di parte corrente pari a **18.342.000 euro annui a decorrere dal 2027** (*articolo 3, commi 10-14*).

Si **prorogano le detrazioni** per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico e quelle in materia di elettrodomestici (si stimano maggiori entrate per 14 milioni di euro nel 2027 e minori entrate per 614,8 milioni di euro nel 2028 e per 946,2 milioni di euro nel 2029, *si veda l'articolo 4, comma 1*).

Si prevede un'imposta sostitutiva con un'aliquota del 5% per gli incrementi retributivi per i dipendenti del settore privato nell'anno 2027, limitatamente ai casi in cui il complessivo reddito da lavoro dipendente del soggetto non sia superiore, nell'anno 2026, a 33.000 euro (si stima un effetto negativo pari a **873,3 milioni di euro per l'anno 2027** e 120,1 milioni per l'anno 2028; per l'anno 2029, è stimato un effetto positivo, pari a 9,1 milioni, *si veda l'articolo 6*).

Si **aumenta** per l'anno **2027** da 50.000 **a 55.000 euro la soglia** del **secondo scaglione dell'IRPEF** (da cui deriva una riduzione di entrate pari a **1.166 milioni di euro per l'anno 2027,** 495,7 milioni di euro nel 2028 e 212 milioni di euro nel 2029, *si veda l'articolo 9 comma 1***)**. Viene inoltre **elevata in via permanente** da 85.000 **a 100.000 euro,** con esclusivo riferimento all'**IRPEF** e alle relative addizionali, la soglia di reddito superata la quale non è più consentita l'applicazione del regime forfetario nonché la soglia superata la quale la cessazione dell'applicazione del citato regime avviene nello stesso anno (115.000 euro per l'IRPEF e 100.000 euro per l'IVA) e viene **confermata anche per l'anno 2027** la modifica introdotta dalla legge di bilancio 2025 - e mantenuta anche nel 2026 - che ha elevato da 30 mila euro a **35 mila euro la soglia di reddito da lavoro dipendente** superata la quale è precluso **l'accesso al regime forfetario** (da tali disposizioni discendono minori entrate e maggiori spese che comportano un saldo complessivo pari a **-340,3** milioni di euro **nel 2027,** -467,3 milioni di euro nel 2028, -238,7 milioni di euro nel 2029 e -323,0 milioni di euro a decorrere dal 2030, *si veda l'articolo 9, commi 2 e 3).*

Sostegno alle imprese

Con riferimento agli interventi a sostegno delle imprese, si rilevano le seguenti misure:

- corresponsione di una somma a titolo di **trattamento integrativo speciale** per i **lavoratori nel settore turistico, ricettivo e termale**, che nel periodo d'imposta precedente abbiano percepito un reddito da lavoro dipendente non superiore a 40 mila euro (articolo 8);
- contributo sotto forma di credito d'imposta in misura non superiore al 30 per cento dei costi sostenuti dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre di ciascun anno dal 2027 al 2029 per i canoni di **abbonamento di beni strumentali immateriali avanzati**, erogati mediante servizi e soluzioni di ***cloud computing*** (articolo 12);
- differimento, nella determinazione delle **basi imponibili IRES ed IRAP** degli **intermediari finanziari e** delle **imprese di assicurazione**, della quota di taluni componenti negativi di reddito deducibili nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 (articolo 20);
- adeguamento della struttura e della gestione contabile del **Fondo per la crescita sostenibile** (FCS), il principale fondo del Ministero delle imprese e del *made in Italy* (articolo 86);
- stanziamento di **30 milioni** di euro (nel 2027 e nel 2028) a sostegno degli **investimenti nel turismo**, anche attraverso agevolazioni finanziarie e interventi complementari, per favorire la destagionalizzazione, la digitalizzazione, le filiere turistiche, gli investimenti ESG e il turismo sostenibile (articolo 89).

Trasporti

Nell'ambito delle misure nel settore dei **trasporti**, è demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – con il supporto dell'Automobile Club d'Italia e degli altri soggetti individuati con apposito decreto – il raffronto, con cadenza almeno trimestrale, dei **dati contenuti in cinque archivi pubblici** relativi ai veicoli e alle coperture assicurative, al fine di **individuare i veicoli privi dell'assicurazione obbligatoria RCA**. Gli esiti del raffronto possono essere utilizzati per promuovere la regolarizzazione delle posizioni assicurative e sono comunque resi disponibili agli organi competenti ai fini dei controlli e dell'accertamento delle violazioni previste a legislazione vigente (*articolo 38, commi 1-4*).

Sono inoltre disciplinati la **richiesta e il rilascio di targhe personalizzate** per autoveicoli e motoveicoli, con la definizione delle combinazioni ammesse, dei corrispettivi, delle modalità di immatricolazione e dei soggetti coinvolti. La combinazione prescelta è abbinabile a un solo veicolo, identificato dal numero di telaio, con facoltà per il medesimo titolare di procedere a un nuovo abbinamento in caso di alienazione o radiazione del veicolo; la targa rilasciata non è alienabile (*articolo 38, commi 5-7*).

Lavoro, previdenza e assistenza sociale

Tra gli interventi a **favore dei giovani lavoratori**, si introduce per il **2027** un'imposta sostitutiva, con un'aliquota dell'**1 per cento**, in favore dei **lavoratori neoassunti** che siano **nati dopo il 31 dicembre 1997** e che siano titolari di **reddito** di lavoro dipendente **non superiore a 28.000 euro** (l'imposta si applica soltanto su una quota del reddito comunque non superiore a euro 2.500) (si stima un effetto finanziario complessivo pari a **-378,2 milioni di euro per il 2027,** -74,3 milioni di euro per il 2028 e 6,6 milioni di euro per il 2029, *si veda l'articolo 44)*.

In materia **pensionistica**, si segnala, tra le altre, la seguente misura: l'istituzione di un **fondo** destinato a finanziare interventi per il supporto in **uscita dal mercato del lavoro**, con una dotazione di 850 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 **(articolo 52).**

Famiglia e pari opportunità

Tra gli interventi di **sostegno** a favore dei genitori lavoratori si segnalano, tra le altre, le seguenti misure:

- il riconoscimento, dal 2027, di un contributo di **100 euro mensili** alle lavoratrici madri dipendenti e autonome, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui. Il beneficio spetta alle madri con due figli fino al mese del compimento del decimo anno del secondo figlio e alle madri con più di due figli fino al mese del compimento del diciottesimo anno del figlio più piccolo **(articolo 57)**;
- l'istituzione, dal 1° gennaio 2027, del **Fondo «Valore nuovi nati»**, con una posizione individuale per ciascun nato dalla medesima data, alimentata da versamenti statali di 100 euro annui fino ai diciotto anni e da eventuali versamenti volontari dei familiari. Questi ultimi sono detraibili al 19 per cento entro 1.000 euro annui. La gestione finanziaria è affidata alla Cassa depositi e prestiti. Dalla maggiore età, su richiesta del beneficiario, le somme sono trasferite a una forma pensionistica complementare, fatte salve le specifiche ipotesi di riscatto da definire con decreto attuativo **(articolo 58)**.
- per i lavoratori che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità dopo il 31 dicembre 2026, l'**incremento dei periodi di congedo parentale indennizzati all'80 per cento** di un mese per il

primo figlio, di due mesi per il secondo e di tre mesi per ciascun figlio successivo al secondo, portandoli rispettivamente a quattro, cinque e sei mesi complessivi tra i genitori, fruibili in alternativa entro il sesto anno di vita del bambino **(articolo 59).**

Pubblico impiego

Si riportano di seguito le principali misure contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2027 in materia di pubblico impiego:

- per le cessazioni dal servizio dei dipendenti pubblici per raggiungimento dei limiti di età o di servizio, si prevede la **progressiva riduzione** dei **termini** di **liquidazione dei trattamenti di fine servizio** (dai nove mesi previsti per chi matura i requisiti pensionistici dal 2027 a sei mesi nel 2028 e tre mesi nel 2029, fino alla sostanziale eliminazione dal 2030), nonché il graduale superamento della rateizzazione, elevando le soglie per il pagamento in una o più rate e prevedendo, dal 1° gennaio 2035, la corresponsione in un'unica soluzione indipendentemente dall'importo (**articolo 50**);
- per il 2027 si riducono del 25% le facoltà assunzionali (**turn over**) e gli organici di diverse amministrazioni pubbliche (**articolo 66, commi 1-9** e **11**);
- si interviene in materia di **adeguamenti stipendiali del personale non contrattualizzato**, nonché dei **magistrati, degli avvocati e dei procuratori dello Stato**, specificando alcuni criteri per la determinazione della percentuale dei relativi incrementi retributivi. In particolare, per il personale non contrattualizzato l'adeguamento annuale è commisurato agli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati sulle voci retributive, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, utilizzate dall'ISTAT per l'elaborazione degli indici delle retribuzioni contrattuali, secondo la media ponderata con la consistenza numerica di ciascuna categoria e al netto delle componenti arretrate; per i magistrati, gli avvocati e i procuratori dello Stato l'adeguamento triennale è calcolato sugli incrementi medi *pro capite* del trattamento economico complessivo, comprensivo di quello accessorio e variabile, conseguiti nel triennio precedente dalle altre categorie del pubblico impiego, con esclusione dei destinatari del predetto adeguamento annuale, secondo la media ponderata con la consistenza numerica di tali categorie e al netto delle componenti arretrate. Si prevede, inoltre, l'**esclusione del personale della carriera prefettizia** e della **carriera diplomatica dal sistema di adeguamento annuale** (**articolo 67**).

Sanità

In tema di **sanità** le principali misure contenute nel disegno di legge di bilancio 2027 riguardano:

- **l'incremento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale** pari a **2.365 milioni di euro per l'anno 2027**, **2.352 milioni di euro per l'anno 2028** e di **2.399 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.** Tali risorse sono destinate anche alle finalità dell'aggiornamento delle tariffe per l'assistenza ospedaliera per acuti, del finanziamento delle spese per l'Alzheimer e le demenze senili, della retribuzione delle prestazioni aggiuntive del personale sanitario per ridurre le liste d'attesa, dell'indennità per il personale dei servizi di pronto soccorso, dell'incremento del tetto spesa farmaceutica per acquisti diretti, dell'innalzamento del tetto di spesa per acquisto dispositivi medici e dell'incremento delle risorse per sostenere l'erogazione delle prestazioni sanitarie offerte dai servizi psicologici e terapeutico-riabilitativi in favore di soggetti dipendenti da sostanze. Viene inoltre previsto che all'interno del suddetto incremento una quota pari a 138 milioni di euro nell'anno 2027, a 236 milioni di euro nell'anno 2028 e a 273 milioni di euro nell'anno 2029 rientri nella libera disponibilità delle regioni e delle province autonome, anche con l'obiettivo di fronteggiare eventuali oneri causati dagli effetti dell'inflazione (**art. 69, commi 1 e 7)**;
- l'incremento, **a decorrere dall'anno 2028**, del **tetto** della **spesa farmaceutica** per **acquisti diretti** dello **0,2 per cento** e la previsione, a determinate condizioni, a favore delle **aziende farmaceutiche** che effettuano investimenti con caratteristiche definite, di una **riduzione** della **quota** di **ripiano** dovuta per il superamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti (c.d. *payback*) **a decorrere dall'anno 2027** e nel limite complessivo di 160 milioni di euro annui. Spetta ad un **decreto ministeriale**, da adottare entro il 31 marzo 2027, la definizione dei **criteri** di **valutazione** degli **investimenti** e della **ripartizione** della **riduzione** tra le **regioni** (**art. 71**);
- l'introduzione **in via sperimentale**, **per il triennio 2027-2029,** di un **meccanismo di accesso precoce ai medicinali**. Nel dettaglio, vengono destinati, in via sperimentale per il triennio 2027-2029, fino a 70 milioni di euro annui del Fondo per i farmaci innovativi per rendere tempestivamente disponibili medicinali non ancora rimborsabili, riducendo in proporzione le quote del Fondo per i farmaci innovativi e a innovatività condizionata. L'accesso precoce non anticipa né vincola le decisioni sulla rimborsabilità e sul prezzo del medicinale. Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute, da adottare entro il 28 febbraio 2027, la disciplina della richiesta di accesso precoce, dei criteri di valutazione e di determinazione del prezzo, e del rispetto del limite di spesa. È previsto l'inserimento dei medicinali ammessi all'accesso precoce in un elenco aggiornato periodicamente dall'AIFA. È stabilito l'obbligo, in capo all'azienda, di presentare l'istanza per la classificazione e la rimborsabilità entro trenta giorni

dall'autorizzazione all'immissione in commercio. All'AIFA è attribuito il potere di sospendere l'accesso precoce, per ragioni regolatorie o di sicurezza, e di revocarlo in caso di inadempimento dell'azienda, mancata classificazione entro dieci mesi o ritiro del medicinale. Viene disciplinata la continuità terapeutica in caso di revoca dell'accesso precoce e viene previsto che l'AIFA sanzioni l'azienda che non garantisce la continuità terapeutica, con un importo pari al costo di dodici mesi di terapia aumentato del 10 per cento. Viene, infine, consentito all'AIFA di adottare, con propria deliberazione, ulteriori misure tecniche per l'attuazione delle disposizioni in esame (**art.72**);

- **l'innalzamento del tetto di spesa nazionale per l'acquisto di dispositivi medici dal 4,6 al 4,7 per cento** del fabbisogno sanitario nazionale *standard* e **la previsione di disposizioni in merito al ripiano degli oneri per l'acquisto di dispositivi medici per gli anni dal 2019 al 2023,** a carico delle aziende fornitrici (c.d. *payback*), prevedendo un contributo statale pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031. Tali importi sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in base a quanto stabilito nel decreto più avanti menzionato. Viene stabilito, altresì, che in relazione agli anni dal 2019 al 2023, i tetti di spesa regionali sono fissati allo stesso livello del tetto nazionale, in deroga alla disciplina ordinaria. Viene infine prevista l'adozione del decreto del Ministro della salute riguardante l'eventuale sforamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale in relazione a ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e per l'erogazione, da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, della quota di propria competenza per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 (**art. 73**).

In tema di **politiche sociali** vanno ricordate le seguenti misure:

- l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il successivo trasferimento all'INPS, di un **Fondo con una dotazione di 1.645 milioni di euro per l'anno 2027,** che costituisce limite di spesa, destinato all'attribuzione di una **Carta del valore di 300 euro per l'acquisto di beni e prestazioni in materia sanitaria**, definiti con decreto ministeriale (*cfr. infra*). La Carta è attribuita nell'anno 2027 ai **soggetti, che abbiano compiuto 75 anni alla data del 31 dicembre 2026, titolari di uno o più trattamenti pensionistici** – esattamente definiti -, di **importo complessivamente non superiore per l'anno 2025 a 28.000 euro su base annua**. Viene chiarito che le somme assegnate con la Carta citata non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. È poi rimesso ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in commento. Per le procedure connesse all'erogazione della Carta viene autorizzata una spesa fino al limite massimo di 8 milioni di euro per l'anno 2027 a valere sulle risorse del Fondo di cui al medesimo comma. L'INPS, salvo quanto previsto al primo periodo, procede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (**art. 53, commi 1 e 2**);
- la **proroga fino al 31 dicembre 2027 della prestazione universale per persone anziane non autosufficienti**, istituita, in via sperimentale, dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026, dal D.Lgs. n. 29/2024 . Viene contestualmente innalzato a 12.000 euro (rispetto al valore di 6.000 euro previsto per gli anni 2025 e 2026), per l'anno 2027, il valore dell'ISEE necessario per accedere alla suddetta prestazione (**art. 53, comma 3**).

Energia

Con riferimento agli interventi nel settore dell'**energia**, si evidenzia che l'articolo 76 **autorizza** una serie di interventi di conto capitale - disciplinati dagli articoli da 77 a 83 - finalizzati all'**incremento** della **sicurezza energetica,** a **valere sulle risorse** derivanti dall'**aumento dell'indebitamento netto** dell'Italia **consentito** dall'attivazione della **clausola di salvaguardia nazionale** per le **spese** per incrementare la **sicurezza energetica.** In tale ambito, si rilevano le seguenti misure:

- l'**incremento** di 5 punti percentuali (all'8,9 per cento) dell'**aliquota IRAP** applicabile ai **soggetti operanti nel comparto energetico** per il periodo d'imposta 2027, nonché di 3 punti percentuali (al 6,9 per cento) per i **periodi d'imposta 2028 e 2029** (articolo 21);
- stanziamento di **800 milioni di euro**, ripartiti nel triennio 2028-2030, per la manutenzione, il recupero e la funzionalità dei **bacini idroelettrici**, a fronte di una **contrattualizzazione dell'energia** elettrica prodotta dagli impianti idroelettrici, prevedendo che le risorse ricavate siano destinate alla riduzione degli oneri generali di sistema in bolletta (articolo 78);
- stanziamento di **1,2 miliardi di euro**, ripartiti nel triennio 2028-2030, per sostenere la realizzazione di impianti **fotovoltaici** di nuova costruzione di potenza nominale non superiore a 1 MW; i contributi a fondo perduto concedibili per la realizzazione di tali impianti non possono superare il 40 per cento dei costi di investimento e sono concessi entro un limite complessivo di 3 GW di nuova potenza e nel

limite di 800 milioni di euro per il 2028 e di 200 milioni per ciascuno degli anni 2029 e 2030 (articolo 79);

- stanziamento di **1,6 miliardi di euro**, distribuiti nel medesimo triennio, per rafforzare i regimi di sostegno alla produzione di **energia termica** da fonti rinnovabili e all'efficienza energetica (cd. Conto Termico): le risorse sono trasferite al GSE, che concede contributi a copertura integrale di interventi di **riqualificazione energetica di** ospedali e **strutture** sanitarie **pubbliche**, edifici scolastici pubblici, università statali, istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, enti pubblici di ricerca e impianti natatori e per gli sport del ghiaccio (articolo 80);
- sostegno per supportare lo sviluppo della **produzione sostenibile del biometano** attraverso interventi di riconversione, potenziamento e di nuova installazione: i meccanismi consistono in un incentivo in conto esercizio, i cui oneri gravano sulle tariffe del gas naturale, e in un contributo a fondo perduto, fino al 40 per cento dei costi di investimento, nel limite complessivo di **700 milioni** di euro nel triennio 2028-2030 (articolo 81);
- regime temporaneo di sostegno, del valore di **2,5 miliardi di euro**, a favore delle **imprese a forte consumo di energia elettrica** (cd. energivore) che operano nei settori più esposti alla concorrenza internazionale e al rischio di delocalizzazione, a fronte di un loro impegno a **reinvestire** l'intero importo dell'aiuto in investimenti per la transizione energetica (rinnovabili, accumuli, efficienza energetica, elettrificazione, idrogeno, recupero di calore, flessibilità della domanda) (articolo 82);
- regime temporaneo di sostegno al costo dell'energia elettrica, del valore di **3,530 miliardi di euro** (ripartiti tra il 2027 e il 2030), a favore delle **micro, piccole e medie imprese** che non rientrano tra le imprese energivore, attraverso un contributo su una parte del costo dell'energia elettrica, condizionato al reinvestimento dell'intero aiuto a simili interventi per la transizione energetica.

Investimenti e agricoltura

Con riguardo agli interventi in materia di **investimenti**, si **incrementa di 1.400 milioni per il 2027** e di 500 milioni per il 2028 l'autorizzazione di spesa destinata al credito di imposta nella ZES Unica (articolo 85).

In riferimento alle misure in tema di **agricoltura** introdotte dal disegno di legge di bilancio 2027, si segnalano i seguenti punti:

- viene estesa al 2027 l'**agevolazione fiscale** sui **redditi dominicali e agrari** dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
 Per questi soggetti i redditi fondiari concorrono alla formazione del reddito imponibile in misura progressiva: la quota fino a 10.000 euro è esente; quella compresa tra 10.000 e 15.000 euro è tassata per metà; quella eccedente i 15.000 euro è tassata per intero. Restano escluse le società agricole che hanno optato per la tassazione su base catastale. In assenza della proroga, dal 2027 tali redditi concorrerebbero per intero alla formazione del reddito. La relazione tecnica stima minori entrate di competenza pari a circa 119 milioni di euro di IRPEF e a circa 12 milioni di addizionali regionale e comunale. In termini di cassa, gli effetti si concentrano nel 2028, con minori entrate per 221,5 milioni, parzialmente compensate nel 2029 da maggiori entrate per 90,4 milioni;
- viene introdotto, dal 1° gennaio 2027, uno **strumento di sostegno al reddito** dedicato al **settore della pesca**, che sostituisce per questi lavoratori la tutela finora assicurata dal Fondo di integrazione salariale.
 Il trattamento spetta ai dipendenti imbarcati su navi da pesca marittima e in acque interne e lagunari, ai soci delle cooperative della piccola pesca e agli armatori imbarcati sulla propria nave. È erogato dall'INPS quando l'attività è sospesa per intemperie stagionali, per cause transitorie non imputabili all'impresa o ai lavoratori, come epidemie, attacchi parassitari, mancanza di lavoro o perdita del prodotto, oppure per provvedimenti delle autorità nazionali o europee.
 La prestazione è pari all'80 per cento della retribuzione e spetta per un massimo di novanta giorni l'anno; per le intemperie stagionali non si applicano i tetti massimi di importo né il requisito di anzianità di trenta giorni previsto negli altri casi. I periodi di fruizione sono coperti da contribuzione figurativa.
 Il finanziamento è assicurato da un contributo ordinario a carico delle imprese, pari al 2 per cento della retribuzione, e da un contributo addizionale del 4 per cento a carico delle imprese che utilizzano la prestazione, non dovuto in caso di intemperie stagionali.
 Secondo la relazione tecnica, la platea comprende circa 18.000 lavoratori a tempo indeterminato, circa 2.800 lavoratori a tempo determinato e circa 1.200 armatori. Il nuovo strumento sostituisce in via strutturale l'indennità giornaliera fino a 30 euro per il fermo pesca, finora finanziata con 30 milioni di euro annui e prorogata di anno in anno, che dal 2027 non sarà più rinnovata.
 L'onere stimato è di 68,1 milioni di euro nel 2027 e cresce gradualmente fino a 81,6 milioni nel 2036. La parte prevalente, circa 55 milioni nel 2027, è riferita ai periodi di fermo pesca. Le entrate derivanti dai

nuovi contributi, pari a circa 7 milioni annui, non sono state considerate in via prudenziale, poiché i lavoratori cessano contestualmente di versare i contributi al Fondo di integrazione salariale;

- si interviene sul **credito d'imposta «Agricoltura 4.0»**, che sostiene gli investimenti in beni strumentali nuovi delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura. Gli investimenti agevolabili comprendono ora anche quelli volti a migliorare l'efficienza energetica e a ridurre i consumi delle strutture aziendali e dei processi produttivi. Le risorse sono incrementate di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e raggiungono così 82,1 milioni annui. Secondo la relazione tecnica, l'incremento serve ad assicurare la continuità della misura e a coprire l'ampliamento delle finalità.
 L'articolo istituisce inoltre presso il MASAF un Fondo per l'efficientamento energetico e l'ammodernamento sostenibile della flotta da pesca, con 60 milioni di euro nel 2027 e 40 milioni nel 2028. Il Fondo sostiene interventi di ammodernamento delle imbarcazioni, il miglioramento della sicurezza e delle condizioni di lavoro a bordo e la competitività delle imprese di pesca. I criteri di accesso saranno definiti con decreto del Ministro dell'agricoltura, nel rispetto delle regole europee sulla politica comune della pesca e sugli aiuti di Stato.

Difesa e affari esteri

In relazione alle **misure per la difesa e la sicurezza nazionale**, il **titolo VII** del disegno di legge di bilancio reca disposizioni volte al rafforzamento delle capacità operative e organizzative delle Forze armate, anche mediante l'**attivazione della clausola di salvaguardia nazionale in materia di difesa** prevista dalla nuova *governance* economica europea. A tal proposito, l'articolo 91 prevede, in esito all'attivazione della citata clausola, **l'autorizzazione ad effettuare gli interventi** di cui ai successivi articoli da 92 a 95.

In tale ambito, viene **istituito un Fondo per il finanziamento di interventi normativi in materia di difesa**, con una dotazione, per il triennio di riferimento della legge di bilancio, che ammonta a **232,52 milioni** di euro per il **2027**, 629,33 milioni di euro per il 2028 e 605,99 milioni di euro per il 2029. Al rafforzamento delle capacità dello strumento militare concorrono inoltre le risorse destinate all'**ammodernamento e alla riqualificazione delle infrastrutture delle Forze armate**, per i quali è prevista **l'istituzione di un apposito Fondo**, con una dotazione di **17 milioni** di euro nel **2027** e di 87 milioni nel 2028.

Nell'ambito degli interventi volti al potenziamento del personale, il disegno di legge prevede altresì l'istituzione della figura del **carabiniere ausiliario della riserva volontaria**, autorizzando il reclutamento di un contingente massimo di 600 unità nel 2027 e di 1.000 unità annue a decorrere dal 2028. Per l'attuazione della misura è autorizzata una spesa di **41,8 milioni** di euro nel **2027**, 82,8 milioni nel 2028 e 118,4 milioni nel 2029. Sempre nell'ambito delle misure finalizzate al rafforzamento della sicurezza sul territorio, si dispone la **proroga** fino al 31 marzo 2027 dell'impiego di un **contingente di 500 militari nella città di Milano**, nell'ambito dell'operazione «Strade sicure».

Con riferimento agli impegni internazionali, viene **incrementata** la dotazione del **Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali** di **520 milioni di euro** nel **2027** e di circa 803,6 milioni nel 2028 e si autorizzano **ulteriori risorse** per il **programma internazionale Global Combat Air Programme (GCAP)**, pari a circa **32,3 milioni** nel **2027** e 15,6 milioni nel 2028.

Ulteriori disposizioni sono volte alla **valorizzazione del personale, tra cui quello dell'Arma dei carabinieri**, attraverso **l'incremento delle risorse destinate all'efficienza** dei servizi istituzionali e alla **remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario** già effettuate, nonché al **rafforzamento degli organici mediante assunzioni straordinarie.**

A tali interventi si affiancano quelli previsti dalla **Sezione II** del disegno di legge di bilancio, che dispone significativi rifinanziamenti destinati al potenziamento delle capacità operative e all'ammodernamento dello strumento militare. Tali interventi determinano, per il Ministero della difesa, un **incremento complessivo delle spese finali pari a circa 4.141,8 milioni di euro nel 2027.**

Cultura, istruzione e università

Si riportano di seguito le principali disposizioni, contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2027, concernenti gli ambiti dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della cultura nonché dell'editoria, dell'informazione e del giornalismo.

In materia di **istruzione**:

- l'**articolo 66, comma 5, lettera a)**, **riduce**, a decorrere dall'anno scolastico 2027/2028, **l'organico dell'autonomia del personale docente** di 4.925 posti e la dotazione organica del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) di 2.049 posti; dalla relazione tecnica si evince che da tale misura derivano **risparmi pari a 83,9 milioni per il 2027 e a 251,7 milioni annui a decorrere dal 2028**;
- l'**articolo 104** proroga all'anno **2027** il **contributo**, fino a **1.500 euro per studente**, previsto in favore delle famiglie con un reddito (ISEE) non superiore a 30.000 euro, per la frequenza di una scuola paritaria secondaria di primo grado o del primo biennio di **una scuola paritaria** di secondo grado, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027;

- **l'articolo 106** proroga agli anni **2028 e 2029** il riconoscimento del credito di imposta pari al 75 per cento dei versamenti effettuati dalle Fondazioni bancarie al **Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile**, stanziando a tal fine **6 milioni di euro** per ciascuno degli anni 2028 e 2029;

In materia di **università e ricerca**:
- **l'articolo 66, commi 2, 3 e 4**, rispettivamente per le **università statali**, per **gli enti pubblici di ricerca** e per le **istituzioni AFAM**, fissano un **limite massimo alle facoltà assunzionali** per il 2027, identificandolo nel **75 per cento dei risparmi** derivanti dalle cessazioni registrate nell'anno precedente; dalla relazione tecnica si evince che da tale misura derivano **risparmi pari a 46,9 milioni per il 2027 e a 50,1 milioni annui a decorrere dal 2028;**
- l'**articolo 107, commi da 4 a 6**, istituisce e disciplina il nuovo "**Programma Nazionale Talenti per la Ricerca**", in favore di giovani ricercatori di particolare eccellenza, selezionati tramite una procedura nazionale di valutazione comparativa. A tal fine, è autorizzata la spesa di **15 milioni di euro annui a decorrere dal 2029**, destinati a finanziare, alternativamente, in favore dei beneficiari, l'attivazione di uno o più incarichi post-doc o lo svolgimento di un periodo di ricerca all'estero, entrambi collegati allo sviluppo di un progetto di ricerca coerente con il percorso dottorale;
- l'**articolo 108, commi da 1 a 4**, reca misure in materia di sostenibilità delle istituzioni universitarie; il comma 1 elenca una norma di **semplificazione contabile**, volta a far confluire in una sola autorizzazione di spesa, a partire dall'esercizio finanziario 2027, tutte le risorse oggi assegnate da norme di legge distinte al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO); il comma 2 novella alcune disposizioni relative al **calcolo dell'indicatore delle spese di personale per le università**; i commi 3 e 4 conferiscono maggiore discrezionalità al Ministero nella determinazione dei criteri di riparto della **quota base e della quota premiale del FFO**;

In materia di **cultura**:
- l'**articolo 109 estende**, a decorrere dal periodo d'imposta **2027**, **l'ambito di applicazione** del credito d'imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura (**Art Bonus**) includendo le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore dei seguenti soggetti: gli **enti del Terzo settore**, fondazioni o associazioni riconosciute senza scopo di lucro, attive da almeno cinque anni, nel campo della **conservazione, del restauro e della gestione** di edifici, ville, parchi o giardini di particolare interesse culturale, con garanzia della fruizione pubblica; **enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e fabbricerie**, per interventi di conservazione, manutenzione e restauro dei beni culturali; **enti organizzatori di manifestazioni e festival culturali** di particolare importanza nazionale o internazionale, riconosciuti di rilevante interesse pubblico; **istituti culturali** destinatari di contributi pubblici; **comitati e edizioni nazionali**; **istituti e luoghi della cultura privati**, compresi gli archivi e i musei d'impresa, accreditati al Sistema museale nazionale.

Si segnala, altresì, che in **sezione II**, viene rifinanziata, per una cifra di **50 milioni di euro** per il 2027, la dotazione del **Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.** Inoltre, in materia di **editoria, informazione, giornalismo,** in **sezione II** si rifinanzia, per una cifra di **50 milioni di euro** per il 2027, la dotazione del **Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione**, per la quota il cui riparto è di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Calamità e emergenze nazionali

In relazione alle misure previste per le politiche di ricostruzione a seguito di calamità ed emergenze nazionali si segnalano:

- il **comma 6** dell'**articolo 113,** che individua le risorse per le finalità di nove commi della legge di bilancio 2026 (art. 1, commi 572, 573, 577, 578, 579, 583, 585, 587 e 588, della legge 199/2025), relativi alla **ricostruzione post sisma 2016**; si tratta, tra l'altro, delle misure relative al contributo per il disagio abitativo, al sostegno alla continuità dello smaltimento dei rifiuti urbani (anche a compensazione del minor gettito TARI), al personale e alle convenzioni a supporto della ricostruzione e alla sospensione delle rate dei mutui; sono previsti interventi per un importo massimo pari a 91 milioni di euro per il 2027, 86,07 milioni di euro per il 2028 e 78,27 milioni di euro per il 2029, a valere sulle risorse di parte corrente già assegnate alla voce "sisma 2016 centro Italia" dal decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare del 9 marzo 2026 di riparto del Fondo per la ricostruzione;
- il **comma 27** dell'**articolo 113,** che autorizza la spesa di 12,792 milioni di euro per l'anno 2027 e di 4,317 milioni di euro per l'anno 2028 per gli **eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023** nelle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana e nei mesi di settembre e di ottobre 2024 nella regione Emilia-Romagna;
- l'**articolo 118,** che**,** al fine di garantire il rispetto delle regole della governance economica europea, consente, in aggiunta agli **stanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali** di cui all'art. 44 del Codice della protezione civile previsti per gli anni 2027, 2028 e 2029**,** l'utilizzo per le medesime finalità

delle risorse non assegnate in esercizi precedenti, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029.

Enti territoriali

Con riguardo alle misure relative agli **enti territoriali**, si segnalano le disposizioni relative:

- alle modalità di **ripartizione tra i comuni**, per l'anno 2027, delle **risorse** assegnate in sede di riparto del Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi per il **potenziamento del servizio asili nido** eventualmente **eccedenti** quelle necessarie al **raggiungimento dell'obiettivo di servizio "Asili nido",** stabilito per il 2027, per ciascun comune, al **33 per cento** in termini di copertura del servizio rispetto alla popolazione ricompresa nella fascia di età da 3 a 36 mesi (articolo 121);
- all'utilizzo dell'**avanzo di amministrazione** degli **enti locali e delle regioni,** in considerazione delle conclusioni condivise nel tavolo tecnico volto all'osservazione delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalle regole della nuova *governance* europea e all'individuazione di percorsi migliorativi in ambito finanziario e contabile (articolo 126).

Revisione della spesa

Con riguardo agli interventi inerenti alla **revisione della spesa**, l'articolo 135:

- al comma 1 dispone una **riprogrammazione** degli stanziamenti di **spesa in conto capitale** di alcune missioni e programmi di spesa degli **stati di previsione dei Ministeri**, fatta eccezione per il Dicastero della difesa, **riducendone** (per importi pari a **1.627,1 milioni di euro per il 2027**, 1.237,9 milioni di euro per il 2028 e 1.833,7 milioni di euro per il 2029) le **dotazioni di competenza e di cassa** per gli **anni 2027, 2028 e 2029** e **incrementandole** per il **successivo triennio** 2030, 2031 e 2032;
- al comma 2 dispone, invece, la **riduzione** (pari a **234,1 milioni di euro per il 2027**, 241,5 milioni di euro per il 2028 e 264,8 milioni di euro a decorrere dal 2029) **delle dotazioni di parte corrente**, di competenza e di cassa, relative alle **missioni** e ai **programmi di spesa dei Ministeri** per gli anni 2027, 2028 e a decorrere dall'anno 2029, ai fini del **concorso delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica,** indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) di ottobre 2026.

La seconda sezione

La **seconda sezione** del disegno di legge di bilancio è composta dallo **stato di previsione dell'entrata**, da **quindici stati di previsione della spesa** relativi ai singoli Ministeri e dal **quadro generale riassuntivo** che riporta i dati riferiti al triennio del disegno di legge di bilancio.

Essa espone le **previsioni delle entrate e delle spese a legislazione vigente**, le variazioni della legislazione vigente non determinate da innovazioni normative ma da **aggiornamenti delle previsioni per oneri inderogabili e fabbisogno** e **gli effetti finanziari** delle variazioni derivanti dalle **disposizioni contenute nella prima sezione** del disegno di legge di bilancio. Inoltre, in linea con la normativa vigente (articolo 15 della legge "rinforzata" n. 243 del 2012), la seconda sezione ha un **contenuto sostanziale** in quanto può prevedere **variazioni di leggi di spesa vigenti** attraverso le **rimodulazioni** (tra anni diversi per una medesima spesa, o tra spese diverse in un medesimo anno) oppure mediante **rifinanziamenti**, **definanziamenti** e **riprogrammazioni**, che possono comportare effetti rilevanti.

La rilevanza sostanziale della **manovra di seconda sezione** risulta dai **dati riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari** del disegno di legge di bilancio 2027-2029, che attestano come essa comporti un effetto complessivo in termini di **maggiori spese per 5,3 miliardi nel 2027** (5,4 miliardi nel 2028 e 2,2 miliardi nel 2029). Tali effetti derivano da **rifinanziamenti** (maggiori spese) di leggi di spesa pari a **6,4 miliardi per il 2027** (6,4 miliardi anche per il 2028 e 3 miliardi per il 2029) e definanziamenti (minori spese) di leggi di spesa pari a **1,1 miliardi per il 2027** (1 miliardo per il 2028 e 0,8 miliardi per il 2029). **Non sono**, invece, **previste riprogrammazioni** di autorizzazioni pluriennali di spesa.

Nel dettaglio, i **principali rifinanziamenti** disposti in seconda sezione sono:

- Spese di parte corrente per il **funzionamento del Ministero della difesa** (DIFESA): **1 miliardo nel 2027**, 844 milioni nel 2028 e 69 milioni nel 2029 (complessivi 1,9 miliardi);
- Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (**FISPE**) (MEF): **223 milioni nel 2027** e 395 milioni nel 2029 (complessivi 618 milioni);
- **Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso** (MEF), per **1 miliardo nel 2027**;
- **Fondo** relativo all'attuazione dei **programmi di investimento pluriennale** per l'esigenza di **difesa nazionale** (MD): **2,6 miliardi** per ciascuno degli anni **2027 e 2028** (complessivi 5,2 miliardi);
- **Fondo sociale per l'occupazione e la formazione** (MLPS): **200 milioni nel 2027**;
- Investimenti nel settore della **difesa** nei seguenti ambiti (DIFESA):

- ammodernamento e rinnovamento dell'**Arma dei Carabinieri**: **100,6 milioni nel 2027** e 63,7 milioni nel 2028 (complessivi 164,3 milioni);
- *Nato security investment program* (**NSIP**): **134,8 milioni nel 2027** e 196,7 nel 2028;

- ***Joint Rapid Response Force*** (DIFESA): **267 milioni** per ciascuno degli anni **2027 e 2028** (complessivi 534 milioni).

I principali **definanziamenti** di seconda sezione sono i seguenti:

- Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (**FISPE**) (MEF): **-215 milioni nel 2028**.
- **Contributo al Bilancio UE** (MEF): **-150 milioni nel 2027;**
- Spese relative alle **strutture giudiziarie** delle regioni Campania, Puglia, Calabria e Sicilia **-** Fondo opere (GIUSTIZIA): **-25,2 milioni nel 2027**.

Inoltre, si segnala che la Relazione tecnica (pag. 405 del Tomo I, A.C. 3174) riporta che le misure contenute nel disegno di legge di bilancio determinano un **impatto macroeconomico positivo** sul PIL nominale programmatico e sulle componenti della domanda interna.

Dalla manovra si stima un impulso favorevole sui consumi interni e sugli investimenti delle imprese rispetto allo scenario tendenziale, con i maggiori effetti espansivi nel 2027, che si protrarranno anche nel biennio 2028-2029. Tale **effetto espansivo** – quantificato in una crescita di **0,34 punti percentuali di PIL** nel **2027** – si riflette sull'aumento delle **entrate tributarie** (effetti di **retroazione**), quantificate, nel **prospetto** recante gli effetti finanziari della manovra (vedi pag. 464, Tomo I, dell'A.C. 3174), pari a **964 milioni nel 2027**, circa 2,4 miliardi nel 2028 e circa 2,9 miliardi nel 2029 di maggiori entrate in termini di saldo netto da finanziare. Si precisa, altresì, che, in conseguenza degli interventi espansivi disposti con la manovra, si determina anche una **maggiore spesa per interessi passivi** (*si veda la tabella di pag. 406, Tomo I del disegno di legge di bilancio 2027)*, pari a **98 milioni per il 2027**, 559 milioni per il 2028 e 1097 milioni per il 2029 in termini di saldo netto da finanziare.

Camera	Servizio Studi Dipartimento Bilancio	st_bilancio@camera.it - 066760-2233	CD_bilancio

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
ID0016a